



**Dipartimento Amministrativo e Tecnico
Unità Operativa Risorse Umane**

Il Direttore

classifica ottico

Prot. n. 41080

Imola, 10/12/2015

Oggetto: NUOVE NORME SUI CONGEDI DEI GENITORI. PROROGA.

AI DIPENDENTI INTERESSATI

Gent.mi,

il DLgs 148/2015 ha prorogato per gli anni 2016 e seguenti le nuove norme introdotte dal DLgs 80/2015 sulla fruizione dei congedi dei genitori, inizialmente valide solo fino al 31/12/2015.

In sintesi, queste sono le novità sui congedi che assumono carattere stabile:

1. congedo di maternità (astensione obbligatoria): può essere sospeso in caso di ricovero del bambino e recuperato successivamente. La sospensione è subordinata alla attestazione medica che dichiara la compatibilità dello stato di salute della madre con la ripresa della attività lavorativa;
2. congedo parentale (astensione facoltativa) dei genitori : è stato elevato il limite della età del figlio per la fruizione, ora il congedo parentale può essere fruito fino ai 12 anni del figlio;
3. la riforma prevede inoltre che i periodi di congedo parentale fruiti fino ai 6 anni del figlio siano indennizzati nella misura del 30% della retribuzione, entro il limite massimo complessivo fra i due genitori di 6 mesi, e che i periodi fruiti fra i 6 e i 12 anni siano senza retribuzione;
4. il congedo parentale è fruibile anche a ore. A questo proposito, la norma prevede che la fruizione sia frazionabile a mezza giornata, fermi restando i limiti massimi.

Cordiali saluti

f.to Mariapaola Gualdrini

